

Diniego dell'istanza di autorizzazione alla modificazione di un impianto di termovalorizzazione

T.A.R. Basilicata, Sez. I 18 febbraio 2021, n. 152 - Donadono, pres.; Nappi, est. - Rendina Ambiente s.r.l. (avv.ti Montanaro, Peyrano Pedussia, e Petrone) c. Regione Basilicata (avv. Possidente) ed a.

Ambiente - Diniego dell'istanza di autorizzazione alla modificazione di un impianto di termovalorizzazione.

(Omissis)

FATTO e DIRITTO

1. Rendina Ambiente s.r.l., con atto depositato il 18 settembre 2015, è insorta avverso l'atto in epigrafe, recante diniego dell'istanza di autorizzazione alla modificazione della linea "forno a griglia" dell'impianto di termovalorizzazione sito nel comune di Melfi, alla strada vicinale Montelungo, zona industriale di S. Nicola di Melfi, deducendo da più angolazioni la violazione e falsa applicazione di legge e l'eccesso di potere.

2. La Regione Basilicata, costituitasi in giudizio, ha concluso per il rigetto del ricorso per infondatezza.

3. All'esito della camera di consiglio svoltasi il 4 novembre 2015, con ordinanza n. 149 del 2015, il Collegio ha disposto un incombenza istruttorio a carico del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, concernente la redazione di una relazione amministrativa sulla questione, segnatamente in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'applicazione, nella fattispecie, delle disposizioni di cui all'art. 35, n. 3, della legge 11 novembre 2014, n. 164, avuto riguardo: a) - all'intervenuta valutazione, in sede di rilascio della v.i.a. di cui al richiamato d.m. n. 1790/1993, della compatibilità ambientale dell'impianto di cui è questione "a saturazione del carico termico, come previsto dall'art. 237-sexies del d.lgs. n. 152/2006"; b) alla possibilità di ritenere sostanzialmente rispettate, sempre in relazione alle risultanze della cennata v.i.a., le disposizioni sullo stato della qualità dell'aria di cui al d.lgs. n. 155/2010.

3.1. Nell'inerzia del cennato Ministero, l'incombenza istruttorio è stato successivamente reiterato con ordinanza n. 22/2016, pubblicata il 24 febbraio 2016, e ordinanza n. 40/2016, pubblicata il 7 aprile 2016.

3.2. Il Ministero dell'Ambiente ha infine adempiuto al comando giudiziale in data 16 aprile 2016.

4. Alla camera di consiglio dell'8 giugno 2016 parte ricorrente ha rinunciato alla trattazione dell'incidentale istanza cautelare.

5. All'udienza del 2 dicembre 2020, previo deposito di scritti difensivi e documenti, il procuratore della deducente ha precisato la sua posizione e il giudizio è transitato in decisione.

6. Il ricorso è infondato, alla stregua della motivazione che segue.

La questione, in buona sostanza, si impenna sull'intendimento di Rendina Ambiente s.r.l. di porre in essere una "modificazione non sostanziale" dell'impianto di cui è cenno, ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1, d.lgs. n. 152/2006, onde esercitare, così come previsto dall'art. 237-sexies del medesimo testo unico dell'ambiente e dall'art. 35, comma 3, della legge n. 164/2014, la linea di forno a griglia a "saturazione del carico termico", passando quindi dall'attuale quantità autorizzata di 30.000 t/a alla quantità di 39.000,00 t/a.

Tanto sul presupposto che la compatibilità ambientale dell'impianto in tale assetto operativo sarebbe già stata valutata positivamente nell'ambito delle attività finalizzate al rilascio della VIA di cui al decreto n. 1790/1993 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

6.1. L'avversato diniego dell'Amministrazione regionale si snoda lungo le seguenti direttrici: a) nel decreto n. 1790/1993 la modalità operativa valutata favorevolmente prevedrebbe esplicitamente il trattamento di 30.000 t/a di rifiuti per il forno a griglia; b) dalla documentazione integrativa relativa al progetto depositato nell'ambito del suddetto procedimento di VIA statale, non si riscontrerebbe un esplicito riferimento alla quantità di rifiuti trattabili; c) il valore del P.C.I. (diverso da quello riportato nella valutazione di impatto ambientale) attualmente utilizzato per il calcolo della potenza termica non verrebbe adeguatamente motivato e dimostrato; d) le considerazioni riportate nella documentazione integrativa circa il rispetto delle disposizioni sullo stato della qualità dell'aria risultano generiche, in quanto i dati sono riferiti all'epoca in cui fu redatto lo studio di impatto ambientale e le tabelle riportate contengono dati non validati né certificati peraltro senza alcuna indicazione in merito al sito di campionamento.

6.2. Il Ministero dell'ambiente, richiestone da questo Tribunale, ha avuto modo di chiarire, all'esito delle valutazioni svolte da un gruppo di lavoro composto da funzionari delle Direzioni generali "valutazioni e le autorizzazioni ambientali" e "rifiuti e inquinamento": «In merito alla valutazione di impatto ambientale dell'impianto, conclusasi con giudizio positivo di compatibilità ambientale, con prescrizioni, emanato con decreto VIA n. 1790 del 17.12.1993, il gruppo di lavoro non può che confermare quanto già comunicato con nota Direzione generale per le valutazioni ed autorizzazioni ambientali in cui si evidenzia che la compatibilità ambientale dell'impianto è stata valutata nell'assetto operativo che prevede una quantità di rifiuti da trattare nel forno a griglia pari a 30.000 t/a e che non è stata pertanto valutata nell'assetto

operativo "a saturazione del carico termico" in quanto tale assetto prevede una quantità di rifiuti da trattare nel forno a griglia pari a 39.000 t/a, diversa dalla capacità di trattamento annuo oggetto delle valutazioni effettuate e del relativo decreto VIA 1790/1993 [...] In merito al rispetto delle disposizioni sulla qualità dell'aria di cui al d.lgs. 155/2010, poiché esse sono da ritenersi connesse alla sopra citata procedura di VIA (come precisato nell'Ordinanza 40/2016) effettuata su un assetto impiantistico ed operativo diverso da quello che prevede la saturazione del carico termico, ne discende che nell'ambito della procedura di VIA conclusasi nel 1993 non è stata valutata la compatibilità dell'impianto rispetto alla componente "qualità dell'aria" ed alle citate disposizioni in materia. Peraltro, sul punto, si concorda pienamente con quanto già espresso dalla Direzione Generale per i Rifiuti e l'Inquinamento nella nota del 18.3.2016 (prot. 4215) in cui si afferma che "risulta logicamente impossibile che la VIA abbia valutato la compatibilità ambientale tra l'esercizio nell'assetto a saturazione e lo stato di qualità dell'aria previsto dal decreto legislativo n. 155/2010"».

Ritiene il Collegio di dover condividere pienamente i contenuti di tale relazione, proveniente, va sottolineato, dall'Autorità amministrativa che ha proceduto al rilascio dell'originaria VIA, e che dunque ha piena contezza delle attività svolte, delle valutazioni effettuate, della conseguente portata e dei limiti del titolo autorizzatorio di cui è questione. Trattasi, peraltro, di valutazione tecnica, basata su apprezzamenti complessi, immune da vizi esogeni della funzione amministrativa.

A fronte di tale ritenuta piena attendibilità, assumono portata recessiva, e come tali sono da disattendere, le considerazioni e le valutazioni dei periti di parte, riprese negli scritti difensivi della deducente.

6.3. L'approdo così raggiunto, venendo in considerazione un c.d. provvedimento plurimotivato, determina l'inammissibilità delle ulteriori censure formulate avverso di esso per carenza di interesse, posto che l'eventuale fondatezza delle stesse non potrebbe, comunque, condurre all'annullamento, restando il provvedimento supportato dall'autonomo motivo riconosciuto come fondato e legittimo (*ex multis*, T.A.R. Lazio, sez. II-ter, 26 novembre 2020, n. 12656; Cons. di Stato sez. VI, 31 luglio 2020, n. 4866).

7. Dalle considerazioni che precedono discende il rigetto del ricorso.

8. Le spese seguono la soccombenza, con liquidazione come da dispositivo.

(Omissis)